



STATUTO

aggiornato alle modifiche adottate nell'assemblea straordinaria APRILE 2022

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Nazionale Ostetriche Parto a Domicilio e Casa Maternità-APS" associazione di promozione sociale (di seguito indicata con l'acronimo APS) che assume la forma giuridica di APS non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'APS ha sede legale in Fumane, Località Nogarole 3
3. L'associazione può istituire sedi periferiche sul territorio provinciale, regionale, nazionale ed estero.
4. L'associazione ha durata illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2

STATUTO

1. L'associazione di promozione sociale (APS) è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera sull'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'APS; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'APS stessa.

Art.4

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

FINALITA' E ATTIVITA'

L'APS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- **Letto.a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.212, e s.m.i.
- **Letto.b)** interventi e prestazioni sanitarie
- **Letto.c)** prestazioni socio-sanitaria di cui al DPCM 14.02.2001
- **Letto.d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Letto.i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Letto.w)** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000 n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n.244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'attività dell'APS consiste nel

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- riscoprire, valorizzare, e nutrire l'energia e l'identità femminile, familiare e di facilitare una sempre maggiore integrazione e partecipazione delle donne e delle famiglie nel tessuto sociale, economico, culturale della comunità per il raggiungimento del massimo benessere di ogni individuo con la possibilità di conoscere discipline in eventi medicina tradizionale, alternativa ed olistica con la collaborazione di diverse figure professionali e non professionali dedicate a più diversi campi di applicazione, da quello psicologico a quello legale.
- favorire il benessere sessuale e riproduttivo della donna;
- favorire la diffusione di una cultura ostetrica che tuteli la naturale capacità di ogni donna di partorire;
- ottenere la diffusione di una pratica ostetrica che rispetti la fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio virgola e dell' allattamento;
- rappresentare un punto di riferimento e di documentazione e di ricerca sul servizio dell'assistenza extra ospedaliera ;
- tutelare l'alta qualità dell'assistenza extra ospedaliera (gravidanza, parto e puerperio) in collaborazione con equipe ostetrica;
- sostenere la coppia e la famiglia nel divenire genitori attraverso momenti di confronto tra pari e con l'aiuto di esperti sui temi della crescita, della salute e dell'educazione dei figli;
- promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalità appropriate di assistenza al parto e sulle pratiche sanitarie presso le strutture del servizio sanitario nazionale;
- attivare iniziative per promuovere l'interculturalità e sostenere nella popolazione straniera l'espressione culturale legata all'evento nascita;
- valorizzare le competenze artistiche, intellettuali relazionali di un individuo.

L'Associazione opera a fini educativi e culturali e per la crescita della famiglia ,della collettività e del singolo. Opera attraverso una promozione di tutte le attività volte a riscoprire, valorizzare, nutrire la donna, la madre e la famiglia cooperando e conservando le culture e le tradizioni offrendo la possibilità di approcciarsi a medicina tradizionale, medicina alternativa e discipline olistiche nel campo della salute.

A tal fine si propone di:

- Promuovere e diffondere insegnamenti, effettuare e valorizzare studi, ricerche, analisi, dibattiti di carattere culturale, psico-pedagogico, sociale, etnico-antropologico, scientifico, allo scopo di raggiungere il benessere individuale e collettivo e pervenire ad una visione globale della Persona, e una coscienza e conoscenza unificata corpo-mente-spirito.
- Svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di enti pubblici e privati o altri organismi simili, attività finalizzate alla riscoperta della Donna, della Maternità e della Famiglia quali centro della crescita sociale e fattori dello sviluppo del singolo e della comunità.
- Promuovere e favorire convegni, manifestazioni e occasioni di incontro, gruppi di studio e ricerca, conferenze, dibattiti; organizzare corsi di formazione ed aggiornamento, gare, concorsi e qualsivoglia attività culturale, ricreativa e ludica, anche a scopo divulgativo, promozionale, pubblicando con ogni mezzo, opere e testi ad essi relativi e svolgendo tutto il necessario per reperire fondi e offerte, attività informative ed educative (a puro titolo esplicativo): corso di preparazione alla nascita, attività fisica in gravidanza, ginnastica dopo parto, alimentazione naturale in famiglia, gruppi di sostegno dopo parto
- Ricercare, individuare, e diffondere modelli ed attività culturali, educative, formative, ricreative, di orientamento e di counseling, di scambio e collaborazione a livello locale stringendo rapporti con istituzioni, imprese, associazioni, e mezzi di informazione, con particolare attenzione alle tematiche femminili, infantili e famigliari finalizzate al raggiungimento di una migliore integrazione sociale e qualità della vita.
- Promuovere e svolgere attività ed iniziative che, attraverso il volontariato attivo dei soci, portino al raggiungimento dei bisogni primari, alla salvaguardia dei diritti umani e civili ed al rispetto della vita umana, alla crescita sociale economica e culturale. Inoltre alla realizzazione di alternative di sviluppo sostenibile attraverso varie forme di economia popolare, svolte essenzialmente nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale di riferimento.
- Promuovere l'uso e il riuso di materiale messo a disposizione dai soci; agevolare l'attività di scambio di beni materiali e di servizi nei vari settori, su richiesta dei soci, con l'intento di valorizzarne le capacità, utilizzare le competenze di ciascun socio e per agevolarne lo sviluppo a favore della comunità.
- Gestire attività di carattere sociale culturale ed ogni altra iniziativa, negli enti locali, nei luoghi di lavoro, negli istituti scolastici, atti a favorire lo scambio e la crescita culturale.
- Agevolare e supportare i singoli individui nelle fasi di transizione e cambiamento, con attività di orientamento ed intermediazione (esistenziale, formativa e professionale), tra la persona, il territorio circostante e il tessuto sociale ed economico, attraverso strumenti quali il bilancio delle competenze, il colloquio di orientamento.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- accettare supporti e apporti che riterrà validi sia legati ad antiche tradizioni e culture sia legati a metodi moderni e innovazioni tecnologiche.
- Accettare fondi e supporti economici esterni, donazioni e beneficenze, provenienti da enti e soggetti pubblici o privati, associazioni culturali, organizzazioni umanitarie a sostegno dello svolgimento delle attività prefissate per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Compiere tutte le operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Gestire promuovere ed organizzare progetti di cooperazione in favore dei soci.
- Gestire ed organizzare strutture proprie o di altri adibite all'insegnamento o semplicemente a scopi collaborativi inerenti gli scopi sociali.
- Promuovere e diffondere la vendita e lo scambio di servizi e prodotti, anche realizzati dai soci, al fine di creare fondi per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'APS deve svolgere la sua attività attraverso l'operato determinante e prevalente degli aderenti. È consentito assumere lavoratori dipendenti e fare ricorso a prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'APS oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Per l'attività di interesse generale prestata l'APS può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, eccezion fatta per le convenzioni stipulate con gli enti per le quali si procede come da accordo con l'ente stesso.

L'APS può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'APS può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del d.lgs.117/2017.

L'APS opera principalmente nel territorio della Regione Lombardia.

Art.6 AMMISSIONE

Sono soci dell'APS tutte le persone fisiche, che abbiano compiuto i 18 anni di età, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'APS è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci dell'APS hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'APS e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- candidarsi per essere eletti negli organi sociali purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni, il codice deontologico e gli atti e le deliberazioni del consiglio direttivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.8
VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS .

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata preventivamente autorizzata da un membro del consiglio direttivo, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'APS di volontariato. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti.
2. Il socio può recedere dall'APS mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
3. Costituisce grave motivo, ai fini dell'esclusione del socio, il non aver partecipato, senza giustificazione, per otto settimane consecutive alla vita dell'associazione.
4. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'APS . L'esclusione è deliberata anche dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art.10
GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'APS :

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (al verificarsi della situazione prevista all'art.30 D.lgs 117/2017)
- Organo di revisione al verificarsi della situazione prevista all'art.31 D.lgs 117/2017)
- Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione degli organi di controllo e di revisione che potranno essere retribuite.

La carica di consigliere o di presidente è incompatibile con ogni carica politica o partitica.

Art.11
ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è composta dai soci dell'APS ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'APS o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età presente all'Assemblea.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'APS o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la

data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'APS almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, oppure a mezzo e-mail o lettera, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario, o quando minimo due consiglieri, escluso il presidente, lo richiedano.
6. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Eventuali mozioni di sfiducia devono essere presentate in forma scritta al consiglio, con la sottoscrizione da parte della maggioranza prevista per la convocazione dell'assemblea (v. capoverso 5), per essere inserite nell'ordine del giorno.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'APS, in libera visione a tutti i soci che possono trarne copia.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento dell'APS e per l'eventuale trasformazione, fusione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'APS di volontariato;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari o inferiore al 50% del numero degli eleggibili compreso il presidente.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'APS preliminarmente proposti dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'APS ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art.14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'APS con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile). Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

Art.15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'APS e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato, da un numero dispari di minimo 3 – massimo 7 compreso il Presidente, membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per un numero massimo di 2 mandati consecutivi al fine di favorire il ricambio delle cariche. Eventuali ricandidature saranno possibili previo un periodo di non esercizio di un mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile "Cause di ineleggibilità e di decadenza". Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile "Conflitto di interessi".

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui fosse composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il presidente dell'APS è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai membri del Consiglio nella prima seduta dopo l'elezione.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'APS di volontariato, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.lgs.117/2017 e s.m.i. e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

- Il consiglio nella sua prima adunanza elegge, fra i propri componenti, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
- All'inizio di ogni adunanza, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un segretario che curerà la redazione del verbale.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere presente più anziano di età.
- Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, entro un mese deve essere convocata l'Assemblea che provvede alla elezione dell'intero consiglio direttivo
- In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, subentra in sua vece il candidato non eletto che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio Direttivo. Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo potrà convocare, qualora lo ritenesse opportuno, quanto prima l'Assemblea dei soci per l'elezione del componente, o dei componenti, del Consiglio Direttivo venuto a mancare. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- In caso di assenza non giustificata di un consigliere, che non sia il Presidente dell'APS di volontariato, per quattro adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, questi può deliberarne la decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può incaricare per il compimento di determinati atti o categorie di atti, afferenti l'attività dell'associazione, uno o più associati, con il loro consenso.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'APS da corrispondere all'atto dell'adesione o della rinnovazione dell'iscrizione ed eventuali casi di esonero dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta che giunga all'indirizzo dei suoi membri almeno otto giorni prima dell'adunanza, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, che eccedono l'importo di Euro 10.000,00 (DIECIMILA/00), necessita preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria.

Responsabilità dei consiglieri e compiti del consiglio direttivo

1. I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso l'APS dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più consiglieri.
2. La responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente dell'APS di volontariato.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'APS ,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts (Registro unico nazionale terzo settore).
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.16 IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'APS e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente dell'APS spetta la rappresentanza dell'APS stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In mancanza di ratifica, il Presidente risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'APS di volontariato.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ad eccezione del compimento degli atti di cui al comma precedente, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente nelle adunanze del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del presidente, il vicepresidente lo sostituisce per l'ordinaria amministrazione e, al fine di ricostituire il numero dei consiglieri,

- subentra in sua vece il candidato non eletto che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio Direttivo. Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione fra i soci. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Art.17
IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea fra i soci, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell'APS di volontariato.

Egli custodisce inoltre il denaro ed i valori dell'APS di volontariato.

In caso di dimissioni o impedimento del tesoriere il presidente avoca a sé le sue funzioni e convoca, entro 30 giorni, l'assemblea per le elezioni del nuovo tesoriere che durerà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio direttivo in essere.

Art.18
ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.lgs.117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del d.lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART-19
ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.20 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'APS sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs.117/2017
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.21

I BENI

I beni dell'APS sono beni immobili, beni registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'APS di volontariato, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'APS sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'APS e può essere consultato dagli associati.

Art.22

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 del D.lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'APS è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio e la relativa relazione sono predisposti dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 24

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'APS redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.25

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.lgs.117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'APS di volontariato, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'APS .

Art.26

PERSONALE RETRIBUITO

L'APS può avvalersi di personale retribuito e di lavoratori autonomi nei limiti previsti dall'art.33 D.lgs.117/2017.

I rapporti tra l'APS ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art.27

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017.

Art.28

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'APS risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.29

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'APS stessa.

Art.30

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs.117/2017.

ART.31

LIBRI SOCIALI

L'APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'APS , entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART.32

RESPONSABILITA' DELLE OPERAZIONI

1. Per le operazioni compiute in nome e per conto dell'APS, senza il consenso dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'APS, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

ART.33

DISPOSIZIONI ULTERIORI SU ORGANI E CARICHE SOCIALI

Gli organi e le cariche sociali in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, cesseranno alla loro naturale scadenza secondo quanto stabilito dal precedente Statuto. Per il loro funzionamento si osservano, comunque, le disposizioni del presente Statuto.

Art.34

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.35

NORMA TRANSITORIA

Eventuali procedimenti in corso che riguardano la perdita di qualifica di socio, proseguiranno con riferimento alle norme dello statuto in vigore al momento dell'avvio del procedimento medesimo.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.